



Contratto per l'affidamento di “Kit dedicati alla ricostruzione della valvola mitralica”, occorrenti alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Tra

La ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l. (di seguito anche denominata “aggiudicatario”/“aggiudicataria”) con sede in Viale Thomas Alva Edison, 110 – Sesto San Giovanni (MI) C.F. e P.IVA 11264670156, nella persona del suo procuratore speciale Carlo Fagnani, nato il 01.10.1971 a Gongorzola (Mi);

e

la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P. IVA 09314290967, in atto rappresentata – ai sensi della determinazione n. 235/2023 per delega del Direttore Amministrativo nella qualifica di Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato - dal Dr. Giordano Enrico Angelo Repossi, nato a Monza il 06.05.1968, C.F. RPSGDN68E06F704J, (di seguito anche “Fondazione”);

Premesso che:

- con deliberazione n. 120 del 18.05.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, tra l'altro, ha affidato la fornitura di “Kit dedicati alla ricostruzione della valvola mitralica”;
- la Fondazione, con nota prot. n. 15515/2023, ha comunicato l'affidamento alla ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., allegando copia della deliberazione n. deliberazione n. 120/2023;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Oggetto e condizioni del contratto

Fornitura di Kit dedicati alla ricostruzione della valvola mitralica.

L'aggiudicatario si impegna a fornire quanto sopra nel pieno rispetto delle norme degli atti di gara tutti e dell'offerta presentata in sede di gara, di tutte le disposizioni normative vigenti e delle direttive impartite dalla Fondazione nel corso del servizio.

Il rapporto contrattuale è regolamentato da:

- presente contratto;
- Capitolato speciale di gara (in seguito anche CSA), Disciplinare di gara nonché relativi allegati agli atti della Fondazione che, seppure non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- disposizioni normative vigenti in materia, gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura dalla Fondazione;
- tutto quanto indicato nella deliberazione n. 120/2023.

In caso di eventuale divergenza tra i contenuti dei documenti suddetti, le parti definiranno in buona fede i contenuti di riferimento.

Art. 2: Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 36 mesi a far tempo dal 15.05.2023 e sino al 14.05.2026, oltre a opzionale rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Art. 3: Corrispettivi

Importo totale triennale € 599.970,00 (oltre IVA 4% e 22%), oltre a opzionale rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi per un importo di € 199.990,00, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di aggiudicazione n. 120/2023.

Art. 4: Revisione prezzi

I prezzi rimangono fissi ed invariati per il 1° anno di espletamento del servizio, mentre a partire dal 2° anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. In La revisione sarà calcolata con l'applicazione del 75% dell'indice inflattivo Istat FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

Art. 5: Cauzione Definitiva

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio di cui al presente atto, l'Aggiudicatario ha presentato, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la fideiussione n. 0947000000085853 quale deposito cauzionale definitivo, emesso in data 08.06.2023, da Banca Nazionale del Lavoro Spa – Via del Mulino, 9 – 20057 Assago (Mi) - P.IVA 09339391006, per l'importo di € 41.997,90 (quarantunomilanovecentonovantasette/90), avendo prodotto le certificazioni previste ai sensi di legge.

Tale cauzione ha durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 6: Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario in qualità di appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente contratto, sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Aggiudicatario s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente compilata e acquisita agli atti. Ogni eventuale variazione relativa ai conti correnti dedicati dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente **codice CIG: 980314532C**.

L'inadempimento degli obblighi da parte l'Aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Art. 7: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali

Durante il periodo di vigenza del contratto l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Art. 8: Risoluzione del contratto, recesso dal contratto

Si rinvia all' articolo 14 del CSA che si intende qui integralmente trascritto.

La Fondazione è tenuta a recedere dal presente contratto qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura siano accertati la sussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 7 del medesimo D.Lgs.

Art. 9: Variazione degli organi societari

I legali rappresentanti degli organismi societari dell'aggiudicataria, nel termine di trenta giorni dell'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 10: Fatturazione

L'aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguito. In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 12.10.2022 che ha disposto il riconoscimento di ASST Monza quale IRCCS e la trasformazione di ASST in **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori** e che la suddetta Fondazione è divenuta operativa dal 01.01.2023, si forniscono le seguenti informazioni operative, già visibili anche sul web www.indicepa.gov.it:

ATTIVITA' AFFERENTI IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GERARDO DI MONZA

Tutte le fatture elettroniche emesse a partire dall'anno 2023, per fornitura di beni e servizi per il Presidio Ospedaliero di Monza dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

DENOMINAZIONE ENTE	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Sede legale	Via Pergolesi n. 33 – 20900 MONZA (MB)
Codice IPA	KGLIPRLH
Codice Univoco Ufficio	K5927N
Codice Fiscale	12698710964
Partita IVA	12698710964

Art. 11: Responsabilità civile

L'aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dei servizi oggetto dell'appalto ed è il solo responsabile dei danni cagionati in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad



essi connesse.

La Fondazione sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'aggiudicatario oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le disposizioni e i regolamenti della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Monza, dalla ATS Brianza nel cui ambito territoriale sono localizzate le strutture oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario risponderà direttamente – senza eccezione e per tutta la vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto – di ogni danno che, per fatto proprio o del personale addetto alle attività disciplinate dal presente capitolato, possa derivare alla Fondazione incluso il personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà della Fondazione o di terzi e a terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalla Fondazione nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'aggiudicatario, ai suoi dipendenti o a persona della cui attività la stessa si avvalga.

La stazione appaltante, pertanto, è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'aggiudicataria, ai suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

A tal riguardo, l'aggiudicatario è titolare di idonea ed apposita polizza assicurativa, vincolata a favore della Fondazione, con Primaria Compagnia di Assicurazioni, che copra ogni rischio di responsabilità civile, per danni comunque arrecati a persone o cose, con un massimale annuo complessivo non inferiore a € 6.000.000,00 e con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'aggiudicatario per il quale nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non deve contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 12: Spese di contratto

Le spese di contratto, stesura, bollo, eventuale registrazione, scritturazione delle copie occorrenti all'Aggiudicataria stessa ed ai diversi Uffici e tutte le tasse e imposte che dovessero in avvenire colpire il contratto sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art.13: Disciplina anti-corruzione

La Fondazione e l'Aggiudicatario si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia. L'Aggiudicatario dichiara di aver adottato, secondo quanto prescritto dalla normativa ad esso applicabile, misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'Aggiudicatario dichiara di aver adottato il proprio Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 14: Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Monza.

Art. 15: Clausola di divieto di pantouflage

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione in servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza, consapevole del divieto di conferire tali incarichi previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001.

Art. 16: - Clausola T&T per la trasparenza e tracciabilità

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti

sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 17: Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019) , seppur non allegato ma al quale contenuto si rinvia nel testo integrale, costituisce elemento essenziale e parte integrante del presente contratto.

Art. 18: Norme di rinvio.

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alla disciplina del Capitolato speciale di gara e del Regolamento di gara che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, ed alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza,

All.: c.s.

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori,
per delega del Direttore Amministrativo, - nella qualifica di
Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato
Giordano Enrico Angelo Repossi
(firma digitale)

Per la ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Il procuratore speciale

Carlo Fagnani

(firma digitale)